

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 giugno 1999.**

Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, Teresio Delfino, Detomas, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Rebuffa, Ricciotti, Romano Carratelli, Ruffino, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bindi, Cardinale, Corleone, D'Alema, Diliberto, Dini, Evangelisti, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Rebuffa, Ricciotti, Ruffino, Savarese, Sinisi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI: « Istituzione della Galleria Nazionale di Basilicata con sedi in Matera e in Palazzo San Gervasio » (6184);

RASI e CONTENTO: « Disposizioni in materia di rimodulazione delle accise sul carbone » (6185);

BONO e NERI: « Disposizioni concernenti la tutela dei soggetti sottoposti a condizionamenti della psiche o della personalità che ne riducono la capacità di autodeterminazione » (6186);

BASTIANONI: « Disposizioni in materia di ordinamento dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato e dei ruoli equiparati delle Forze di polizia » (6187).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi » (6133) *Parere della Commissione II;*

II Commissione (Giustizia):

BECCHETTI ed altri: « Modifiche agli articoli 2330 e 2411 del codice civile, in materia di deposito dell'atto costitutivo e di iscrizione di società di capitali, nonché di deposito delle deliberazioni sociali » (6050) *Parere della Commissione I;*

ACIERNO: « Modifica all'articolo 718 del codice penale, in materia di esercizio di giochi d'azzardo » (6073) *Parere delle Commissioni I e X;*

VI Commissione (Finanze):

STUCCHI e LUCIANO DUSSIN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (6093) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

VIII Commissione (Ambiente):

ORESTE ROSSI ed altri: « Disposizioni per la costituzione di due parchi biologici per la salvaguardia delle specie animali in via di estinzione e delle specie di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica » (6081) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII, XIII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

X Commissione (Attività produttive):

S. 3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108. — Senatori DENTAMARO ed altri; SPECCHIA ed altri; SPECCHIA ed altri; BUCCHIERO ed altri; MIGNONE ed altri; BIANCO; ERROI ed altri: « Interventi urgenti per il rilancio delle attività turistiche ed agevolazioni tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani » (*approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (6183) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Rimessione in Assemblea di una risoluzione, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Nella seduta del 23 giugno 1999 della XI Commissione permanente (Lavoro) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, di non procedere alla votazione della risoluzione COLUCCI n. 7-00698, riguardante pensionamenti di anzianità del personale di polizia e che di questa sia investita l'Assemblea.

Annuncio della pendenza di procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con due distinte lettere pervenute in data 23 giugno 1999, il deputato Maurizio BALOCCHI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 3778/99 R.G.N.R. e Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 3780/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 23 giugno 1999, il deputato Francesco CASCIO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, n. 5241/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 25 giugno 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 724/98 R.G.N.R. — n. 3336/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*bis*, e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parla-

mentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della medesima legge n. 59 del 1997.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 1999, pagina 17, prima colonna, terz'ultima riga, dopo il numero « 142 », aggiungere le seguenti parole: « In sede di prima applicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del presente comma. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del presente comma ».

Conseguentemente a pagina 6, sopprimere l'ultimo rigo della prima colonna e le prime nove righe della seconda.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 1999, pagina 16, prima colonna, le righe dalla diciassettesima alla ventesima sono soppresse.

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Norme transitorie).

1. Previa deliberazione dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

3. Le regioni attuano il trasferimento di funzioni alle città metropolitane secondo i principi e le modalità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, modificando, ove occorra, i provvedimenti legislativi già adottati prima della costituzione della città metropolitana entro il termine di sei mesi da tale costituzione. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale esercita entro tre mesi i poteri sostitutivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo

16. 5. Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

16. 3. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la parola: deliberazione aggiungere la seguente: favorevole

16. 1. Massa

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento da parte della regione dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto

previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

16. 2. Massa.

(A.C. 4493 — sezione 2)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI

ART. 17.

(Disposizioni generali).

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente Capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati la regione può adeguare la disciplina del relativo *status*, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente Capo. Fino all'approvazione delle

leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 20, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 22, commi 3 e 4.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presidenti dei consigli comunali e provinciali aggiungere le seguenti: e circoscrizionali.

17. 6. Gazzara.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: comunità montane aggiungere le seguenti: i componenti del consiglio di amministrazione nazionale e dei consigli di amministrazione regionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

17. 4 Piscitello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle strutture associative tra enti locali con le seguenti: delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

17. 11. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: i membri con le seguenti: i componenti

17. 1. Massa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti: e finché previsti.

17. 10 (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

17. 2. Tassone, Volontè.

(A.C. 4493 - sezione 3)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Condizione giuridica degli amministratori locali).

1. Gli amministratori di cui all'articolo 17, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 17, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consi-

glieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nella assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***18. 2.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***18. 1.** Nardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sino al quarto grado.

18. 3. Massa

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti la giunta comunale devono astenersi

dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

18. 7. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Dozzo, Covre, Chiappori, Stucchi, Luciano Dussin

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso dei piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione vengono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

18. 5. Valducci, Massa.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

18. 6. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

18. 4. Massa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Gli eletti che nell'espletamento del loro mandato cagionino danno all'ente sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per

colpa grave. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità degli stessi verso l'ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

6. Fermo restando quanto disposto dalle leggi di contabilità degli enti pubblici, gli addebiti posti a carico dei soggetti di cui all'articolo 17 della presente legge conseguenti a giudizi di responsabilità amministrative e patrimoniali per danni arrecati all'ente o a terzi per colpa possono essere assunti dal fondo di solidarietà di cui al successivo comma. Possono essere assunti dal fondo di solidarietà gli addebiti conseguenti ai giudizi di responsabilità comunque pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data. A carico del fondo di solidarietà può essere assunto il pagamento della provvisoria al quale sia condannato l'amministratore di cui alla presente legge a seguito di giudizio penale o civile per danni imputabili a colpa.

7. È autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui ai precedenti commi con effetto liberatorio. Il fondo è finanziato con contributi mensili delle persone di cui all'articolo 17. A tal fine gli enti di appartenenza sono autorizzati a praticare sull'indennità di funzione e sui gettoni di presenza corrisposti agli amministratori una ritenuta pari al 2 per cento dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi l'entità della ritenuta sarà stabilita su proposta dell'organo di gestione del fondo dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città-autonomie locali. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città-autonomie locali sono regolati i rapporti relativi alla gestione ed all'amministrazione nonché le modalità per il funzionamento del Fondo di solidarietà.

18. 8. Piscitello.

(A.C. 4493 — sezione 4)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 19.**

(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità).

1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso ».

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 19.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

19. 1. Paroli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « 2-bis. La carica di presidente e di assessore di giunta provinciale è incompatibile con la carica di sindaco di un comune compreso nel territorio della provincia ».

19. 01. Massa.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sono soppresse le parole: « chi ricopre la carica di assessore provinciale ».

19. 02. Massa.**(A.C. 4493 — sezione 5)****ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 20.**

(Aspettative).

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 17, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

(A.C. 4493 — sezione 6)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 21.**

(Indennità).

1. Il decreto di cui al comma 9 determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,

il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle altre forme associative. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente legge non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice-sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane e delle associazioni intercomunali sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per

un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana o dell'associazione intercomunale:

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la medesima procedura ivi indicata.

11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica de-

gli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organi esecutivi dei comuni aggiungere le seguenti: e delle circoscrizioni.

21. 30. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle altre forme associative con le seguenti: dei consorzi fra enti locali.

21. 50. La Commissione.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che abbiano richiesto l'aspettativa, per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita, nonché per i pensionati.

21. 6. Manzione.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere attribuita con la seguente: spetta.

21. 10. Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dal presente capo.

21. 32. La Commissione.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

21. 12. Luciano Dussin.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e

21. 29. La Commissione

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dal presente capo.

21. 31. La Commissione.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna

21. 1. Nardini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Agli amministratori locali, ad esclusione di quelli soggetti ad indennità di carica, è corrisposta un'indennità di presenza.

8-ter È fatto obbligo ai datori di lavoro, pubblici e privati, di concedere al dipendente con carica di amministratore locale la facoltà di astensione dal lavoro per l'esercizio dell'attività connessa al suo mandato, previa richiesta motivata dello stesso dipendente.

8-quater Le assenze dal posto di lavoro del dipendente ai sensi dell'articolo 1 non costituiscono base imponibile ai fini contributivi per il datore di lavoro.

8-quinquies Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali ha la facoltà di recuperare le ore di assenza dal lavoro nell'arco dell'anno in cui le assenze si sono verificate. Tali ore di lavoro sono regolarmente retribuite solo dopo il verificarsi del recupero ed in tal caso costituiscono base imponibile ai fini contributivi.

8-sexies Gli enti pubblici i provati ed i datori di lavoro non possono richiedere alcun emolumento a titolo di risarcimento alle amministrazioni locali.

8-septies Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali deve comunicare al datore di lavoro, all'inizio del proprio mandato, se intende recuperare le ore di lavoro non svolte o non essere retribuito.

21. 15. Ciapusci, Anghinoni, Calzavara, Cè, Chincarini, Fontan, Gambato, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: tenuto conto *sino alla fine della lettera*

21. 2. Nardini.

Al comma 9, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente delle comunità montane o della associazione intercomunale spetta una indennità di funzione come quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana o associazione e, comunque non superiore all'indennità prevista dalla legge per il sindaco del comune più popoloso.

21. 26. Merloni, Palma

Al comma 9, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: e delle associazioni intercomunali *con le seguenti:* delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire le parole: o dell'associazione intercomunale *con le seguenti:* delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali.

21. 51. La Commissione

Al comma 9, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: in misura percentuale *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* nella misura prevista per un co-

mune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana o dell'associazione intercomunale.

21. 28. La Commissione

Al comma 9, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) determinazione dell'indennità spettante ai presidenti di provincia ed ai sindaci non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti

21. 4. Piscitello.

Al comma 9, lettera f), dopo le parole: dei sindaci aggiungere le seguenti: dei presidenti delle comunità montane e delle associazioni

21. 27. Merloni, Palma

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli enti locali territoriali possono derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di bilancio.

21. 8. Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 11

***21. 3.** Nardini.

Sopprimere il comma 11.

***21. 7.** Moroni.

Sopprimere il comma 11.

***21. 28** Piscitello.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: o diminuiti.

21. 5. Moroni.

(A.C. 4493 — sezione 7)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Permessi).

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e ai presidenti dei consigli circoscrizionali si applicano, per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di richiamo, le stesse norme vigenti in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle stesse condizioni.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle com-

missioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani e presidenti delle comunità montane. Tale norma si applica anche ai presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 500.000 con la seguente: 250.000.

22. 10. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: abitanti aggiungere le seguenti: o inclusi in aree metropolitane.

22. 11. Gazzara.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A garanzia di tempi certi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, i lavoratori dipendenti vengono esonerati, a domanda, dalla turnazione sul posto di lavoro.

22. 3. Manzione.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di eventuali inderogabili esigenze operative ed addestrative, con esclusione dei servizi di caserma presidiari e assimilati.

22. 5. Volontè, Tassone.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

22. 18. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il servizio sostitutivo previsto dalla legge, *aggiungere le seguenti:* tenendo comunque conto di eventuali ed inderogabili esigenze operative ed addestrative del reparto od ente di appartenenza, esclusi i servizi di caserma e presidiari, o assimilati.

22. 6. Fontan, Stucchi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: norme con la seguente: disposizioni.

22. 7. Fontan, Stucchi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: delle associazioni.

22. 15. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: formalmente istituite *aggiungere le seguenti:* nonché delle commissioni comunali previste per legge.

22. 1. Massa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per la loro effettiva durata con le seguenti: per l'intera giornata.

22. 2. Manzione.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

22. 19. La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Gli eletti o nominati negli con le seguenti: I componenti degli.

22. 20. La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle altre forme associative di enti locali con le seguenti: dei consorzi fra enti locali.

22. 16. La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: circoscrizionali *aggiungere le seguenti:* , nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

22. 4. Moroni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e presidenti delle comunità montane *sino alla fine del comma con le seguenti:* , presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

22. 8. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presidenti delle circoscrizioni.

22. 12. Gazzara.

Sostituire la rubrica con la seguente: Permessi e licenze.

22. 17. La Commissione.